



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI
UFFICIO IV

Prot.n. 21650/INT/U04

Roma, 10 dicembre 2002

A V V I S O

OGGETTO: POSTI PER ASSISTENTI DI LINGUA ITALIANA OFFERTI DA PAESI DELL'UNIONE EUROPEA A STUDENTI UNIVERSITARI DI CITTADINANZA ITALIANA.
ANNO SCOLASTICO 2003/2004

Il Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione – Direzione Generale per le Relazioni Internazionali informa che per l'anno scolastico 2003/2004, sulla base degli Accordi culturali e dei relativi Protocolli esecutivi tra l'Italia ed i Paesi sotto indicati, rende disponibili posti di assistenti di lingua italiana all'estero presso scuole di vario ordine e grado ripartiti, indicativamente, come segue¹:

- AUSTRIA: N. 18
- BELGIO (*lingua francese*): N. 5
- FRANCIA: N. 189
- IRLANDA: N. 3
- REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: N. 37
- REGNO UNITO: N. 24
- SPAGNA: N. 10

I posti indicati vengono offerti a studenti universitari di cittadinanza italiana che risultino iscritti almeno al terzo anno in uno dei Corsi di Laurea triennale (ex D.M. 509/99) o quadriennale (ex D.M. 341/90), ovvero iscritti ad un corso di Laurea specialistica (ex D.M. 509/99) alle condizioni previste, rispettivamente, nei punti a.1), a.2) ed a.3 del successivo paragrafo 1 "Requisiti per la partecipazione" e che abbiano sostenuto almeno due esami della Lingua e/o Letteratura del Paese per il quale presentano domanda.

¹ il numero dei posti suindicato si riferisce alla procedura appena conclusa e potrebbe subire variazioni secondo le effettive disponibilità dei Paesi ospitanti, al momento non ancora individuate dagli stessi.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

**DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI
UFFICIO IV**

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:

I posti di assistente di lingua italiana all'estero sono riservati agli studenti universitari di cittadinanza italiana che alla data di scadenza della presentazione della domanda risultino in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano iscritti per l'anno accademico 2002-03:

a.1) **almeno al terzo anno di un corso di laurea** (ex **D.M. 509/99**¹), riferita ad una delle seguenti classi delle lauree previste dal DM 4 agosto 2000²:

■ **Scienze della mediazione linguistica (classe n.3);**

■ **Lettere (classe n.5)**

■ **Lingue e Culture Moderne (classe n.11);**

ed aver superato almeno due esami (scritti e orali) in discipline afferenti ai seguenti settori scientifico-disciplinari, corrispondenti alla lingua del Paese per cui si presenta domanda: L-LIN/03 (Letteratura francese), L-LIN/04 (Lingua francese); L-LIN/05 (Letteratura spagnola) L-LIN/07 (Lingua spagnola); L-LIN/10 (Letteratura inglese), L-LIN/12 (Lingua inglese); L-LIN/13 (Letteratura tedesca), L-LIN/14 (Lingua tedesca),

ovvero,

a.2) **almeno al terzo anno di un corso di laurea (ex D.M. 341/90)**, compreso tra i seguenti:

■ **Lingue e letterature straniere moderne;**

■ **Lingue e Culture europee;**

■ **Studi comparatistici;**

■ **Interpreti e Traduttori;**

■ **Lettere**

ed avere superato almeno due esami (scritti ed orali) di Lingua e/o Letteratura del Paese per il quale si presenta domanda,

ovvero

¹ Pubblicato sulla G.U n. 2 del 4/1/2000;

² Pubblicato sulla G.U. n. 245 del 19/10/2000;



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

**DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI
UFFICIO IV**

- a.3) **ad un corso di laurea specialistica (ex D.M. 509/99¹)**, purché già in possesso di una delle lauree indicate nei precedenti punti **a.1)** ed **a.2)**, ed a condizione che siano stati superati i due esami di lingua straniera ivi indicati.
- b) essere immatricolati da un anno accademico non anteriore al 1995-96;**
 - c) non essere già stati assistenti di lingua italiana all'estero ;**
 - d) non aver alcun rapporto di impiego o di lavoro, a qualsiasi titolo, con amministrazioni statali od enti pubblici;**
 - e) essere di sana e robusta costituzione fisica, esenti da difetti od imperfezioni che possano influire sullo svolgimento dei compiti inerenti all'attività di assistente;**
 - f) non avere rinunciato più di una volta all'incarico di assistente, se già selezionato in anni precedenti;**
 - g) non aver superato il 30° anno di età.**

Coloro che prevedono di dover adempiere agli obblighi del servizio militare di leva durante il periodo di assistentato all'estero non possono presentare domanda in quanto l'assegnazione non dà diritto a rinvii.

Il mancato possesso anche di uno solo dei predetti requisiti comporta l'esclusione dalla selezione.

¹ Pubblicato sulla G.U n. 2 del 4/1/2000



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

**DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI
UFFICIO IV**

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione redatte in carta semplice (utilizzando esclusivamente l'apposito modello conforme all'«*Allegato A*» del presente Avviso), oppure in modalità On-Line (*vedi paragrafo 2.1*), dovranno essere presentate regolarmente sottoscritte e complete della documentazione prevista, pena l'esclusione dalla selezione, **entro il 15 febbraio 2003**.

Si può presentare domanda per partecipare alla selezione *per uno* dei seguenti Paesi:
Austria, Belgio (*lingua francese*), **Francia, Irlanda, Repubblica Federale di Germania, Regno Unito e Spagna**.

Nella domanda di partecipazione il candidato potrà altresì indicare un Paese di seconda preferenza, subordinata alla prima, appartenente alla medesima area linguistica.

Qualora si determinassero vacanze di posti, i candidati idonei, non collocati in posizione utile nella graduatoria del Paese per il quale si è presentata domanda, potranno essere recuperati per i Paesi di seconda preferenza subordinata, nel rispetto della graduatoria suddetta.

Nella domanda il candidato deve dichiarare, a pena di esclusione, sotto la propria responsabilità:

- a) il luogo e la data di nascita (giorno, mese ed anno);
- b) di essere cittadino italiano;
- c) se di sesso maschile, di essere libero dagli impegni relativi agli obblighi di leva per l'intera durata dell'anno scolastico 2003/2004;
- d) di essere regolarmente iscritto, per l'anno accademico 2002/2003, nel rispetto delle condizioni indicate ai punti **a.1)**, **a.2)** ed **a.3)** del paragrafo "Requisiti per la partecipazione";
- e) l'ordinamento universitario cui si riferisce il corso di laurea frequentato;
- f) l'anno accademico di immatricolazione;
- g) l'anno della prima iscrizione al corso di laurea frequentato;
- h) gli esami sostenuti, tra quelli indicati nel paragrafo 4 "Procedura di selezione" - lettere b), c), d), e), f), g);
- i) la laurea già conseguita (*nel caso di candidati iscritti ad un corso di laurea specialistica*);



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

**DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI
UFFICIO IV**

- j) di non essere già stato assistente di lingua italiana all'estero;
- k) non avere alcun rapporto di impiego o di lavoro, a qualsiasi titolo, con amministrazioni statali od enti pubblici;
- l) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
- m) di essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che possano influire sullo svolgimento dei compiti inerenti all'attività di assistente;
- n) di non avere rinunciato più di una volta all'incarico di assistente se già selezionato in anni precedenti;

ed inoltre, secondo il corso di laurea frequentato, il candidato deve dichiarare:

- o) il numero degli esami previsti per ogni anno di corso dal piano di studi approvato (*per i corsi di laurea ex D.M. 341/90*);
- p) il numero degli esami sostenuti tra quelli di cui al precedente punto o), ovvero il numero dei Crediti Formativi Universitari (CFU) maturati per ogni anno di corso (*per i corsi di laurea ex D.M. 509/99*);

Le domande, corredate dalla prevista documentazione, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato¹ al seguente indirizzo:

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per lo Sviluppo dell'Istruzione
Direzione Generale per le Relazioni Internazionali - Ufficio IV
Viale Trastevere 76/A - 00153 ROMA,**

L'Amministrazione si riserva di effettuare i controlli previsti dalla legge per la verifica della veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda.

In proposito si richiama l'attenzione sul quanto dispone il DPR 455 del 28.12.2000, all'art.76 **“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”** e all'art 75 **“qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del**

¹ A tal fine fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

**DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI
UFFICIO IV**

contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.

Le domande prive di sottoscrizione non saranno prese in considerazione

2.1. DOMANDA ON-LINE

In alternativa alla consueta forma cartacea (redatta in carta semplice, utilizzando esclusivamente l'apposito modello conforme all'«*Allegato A*» del presente Avviso, i candidati possono presentare la domanda di partecipazione utilizzando il MODULO ON-LINE (maschera per l'inserimento dei dati), presente sul sito Internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca all'indirizzo:

«www.istruzione.it»

In tal caso, al termine della compilazione, il candidato **deve:**

- **controllare l'esattezza dei dati inseriti;**
- **inviare on-line** i dati;
- **stampare il riepilogo** (esclusivamente usando l'apposito tasto “Stampa il riepilogo” inserito alla fine del modulo on-line)
- **apportare la propria firma** (*) e **spedirlo a questo Ministero, unitamente alla documentazione richiesta, entro la data prevista.**

(*) *La domanda di partecipazione contiene dichiarazioni sostitutive di certificazioni e, pertanto, può essere considerata valida soltanto se corredata dalla firma in originale.*



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI
UFFICIO IV

3. DOCUMENTAZIONE

I candidati dovranno allegare alla domanda (o alla stampa del riepilogo dei dati inseriti tramite il modulo on-line) la seguente documentazione:

- 1) **Formulario** (*Allegato B*) compilato in **duplice copia, firmato e completo di fotografia;**
- 2) **Certificato di studi universitari,**

o, in alternativa,

Dichiarazione sostitutiva della certificazione di studi universitari accompagnata dalla fotocopia del libretto universitario¹ (*vedi «Allegato C»*),

dai quali dovranno risultare:

- ◆ l'Università cui si è iscritti ;
- ◆ l'indicazione dell'anno di corso al quale si è iscritti per l'anno accademico 2002/2003;
- ◆ Il Corso di laurea frequentato e, nel caso di corsi di laurea di nuovo ordinamento, la relativa Classe delle lauree;
- ◆ l'anno di immatricolazione;
- ◆ l'anno della prima iscrizione al corso di laurea frequentato;
- ◆ l'elenco degli esami previsti dal piano di studi approvato, con l'indicazione dell'anno di corso a cui si riferiscono e, nel caso di Corsi di laurea ex D.M. 509/99, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari e dei Crediti Formativi Universitari (CFU);
- ◆ l'elenco degli esami sostenuti con l'indicazione del voto riportato e nel caso di corsi di laurea ex D.M. 509/99 il numero dei relativi CFU;
- ◆ la laurea già conseguita (nel caso di candidati iscritti ad un corso di laurea specialistica ex D.M. 509/99);

3) fotocopia del piano di studi approvato dal consiglio di facoltà

Al fine di corrispondere alla espressa richiesta dei Paesi di riferimento, onde ridurre gli inconvenienti derivanti dalle tardive rinunce, ai candidati idonei sarà richiesto di produrre una



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

**DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI
UFFICIO IV**

lettera di presentazione redatta dal docente universitario della lingua straniera del Paese per il quale si presenta domanda, che attesti la reale motivazione del candidato ed il parere circa la valenza che l'esperienza di assistente potrà rivestire nel suo percorso formativo.

La mancata presentazione di tale documento, ovvero il parere negativo del docente, comporterà l'esclusione dall'assegnazione.

I candidati che non hanno effettuato l'iscrizione all'anno accademico 2002/2003, prevedendo di laurearsi entro la sessione invernale dell'anno accademico 2001/2002, devono allegare alla certificazione universitaria richiesta una dichiarazione attestante la presunta data dell'esame di laurea.

*Il candidato dovrà accertarsi che tutte le informazioni richieste risultino dalla certificazione di studi presentata; **eventuali omissioni possono determinare la riduzione del punteggio o l'esclusione dalla selezione.** A tal proposito, per maggiore completezza documentale, si suggerisce di allegare alla documentazione richiesta anche una copia dell'Ordinamento didattico del corso di laurea frequentato.*

¹ il candidato deve riportare in calce alla fotocopia la formula "fotocopia conforme all'originale in mio possesso" con data e firma.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI
UFFICIO IV

4. PROCEDURA DI SELEZIONE

Per ciascun Paese la selezione dei candidati avverrà da parte dell'Ufficio del Responsabile del procedimento sulla base del totale ottenuto dalla somma dei punteggi correlati ai seguenti elementi:

4.1 – regolarità del proprio percorso formativo (*): 30 punti

4.2 - *esami sostenuti*¹

a) Media dei voti riportati negli esami di Lingua e/o Letteratura del Paese per cui si presenta domanda **conteggiata per intero;**

a.1) per gli iscritti ai corsi di laurea ex D.M. 509/99 sarà considerata la media dei voti riportati nei due esami corrispondenti alla lingua del Paese per cui si presenta domanda ed appartenenti ai seguenti settori scientifico disciplinari: L-LIN/03 (Letteratura francese), L-LIN/04 (Lingua francese); L-LIN/05 (Letteratura spagnola) L-LIN/07 (Lingua spagnola); L-LIN/10 (Letteratura inglese), L-LIN/12 (Lingua inglese); L-LIN/13 (Letteratura tedesca), L-LIN/14 (Lingua tedesca);

a.2) per gli iscritti ai corsi di laurea ex D.M. 341/90 sarà considerata la media dei voti riportati nelle prime due annualità dell'esame di Lingua e/o Letteratura straniera del paese per cui concorrono.

a.3) per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica ex D.M.509/99 sarà considerata la media dei voti riportati negli esami di cui ai precedenti punti a.1) o a.2).

b) Esame di Lingua e/o Letteratura Italiana 7 punti + 1/6 del voto;

c) Esame di Storia (moderna o contemporanea) 3 punti + 1/6 del voto;

d) Esame di Glottologia e/o Linguistica della lingua italiana (comunque denominate)...1/6 del voto;

e) Esame di Storia dell'arte (comunque denominata)1/6 del voto;

f) Esame di Linguistica della lingua straniera1/6 del voto;

g) Esame di Pedagogia (comunque denominata)1/6 del voto.

¹ Votazioni e medie espresse in trentesimi e, ove necessario, arrotondate al secondo decimale



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

**DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI
UFFICIO IV**

(*) PUNTEGGIO CORRELATO ALLA REGOLARITA' DEL PERCORSO FORMATIVO

Il punteggio di cui al Paragrafo 4.1 "Procedura di selezione" viene riconosciuto nei seguenti casi:

CORSI DI LAUREA EX D.M. 509/99 (vedi Paragrafo 1, a.1 ed a.3)

- ai candidati iscritti al terzo anno, che abbiano maturato almeno 100 CFU;
- ai candidati iscritti al terzo anno già nell'anno accademico 2001/2002 (che non hanno rinnovato l'iscrizione prevedendo di laurearsi entro la sessione invernale dell'a.a. 2001/2002), che abbiano maturato almeno 160;
- ai candidati iscritti al primo anno di un corso di laurea specialistica;
- ai candidati iscritti al secondo anno di un corso di laurea specialistica che abbiano maturato almeno 220 CFU;

CORSI DI LAUREA EX D.M. 341/90 (vedi Paragrafo 1, a. 2)

- ai candidati iscritti al terzo anno, che risultino avere effettuato la prima iscrizione all'attuale corso di laurea nell'anno 2000/2001 e che abbiano superato tutti gli esami previsti dal piano di studi nel primo anno più i 2/3 degli esami del secondo anno;
- ai candidati iscritti al quarto anno, che risultino avere effettuato la prima iscrizione all'attuale corso di laurea nell'anno 1999/2000 e che abbiano superato tutti gli esami previsti dal piano di studi nei primi due anni più i 2/3 degli esami del terzo anno;
- ai candidati iscritti al quarto anno già nell'anno accademico 2001/2002 (iscritti per la prima volta all'attuale corso di laurea nell'anno accademico 1998/1999), che non hanno rinnovato l'iscrizione prevedendo di laurearsi entro la sessione invernale dell'a.a. 2001/2002, che abbiano superato tutti gli esami previsti dal piano di studi nei primi tre anni più i 2/3 degli esami del quarto anno.

In caso di verbalizzazioni separate delle prove scritte e delle prove orali degli esami di lingua richiesti, concorre alla determinazione del punteggio, di cui al precedente punto 4.2.a), la media dei voti ottenuti nelle due prove per ciascuno degli esami.

Gli esami di cui al paragrafo 4.2 punti b), c), d), e), f), g), se sostenuti più volte (per annualità, semestralità o tipologie diverse), verranno conteggiati, rispettivamente, una volta soltanto.

In caso di parità di punteggio, ai fini della determinazione della posizione in graduatoria, si terrà conto nell'ordine:



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

**DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI
UFFICIO IV**

- del superamento dell'esame di Lingua e/o Letteratura Italiana;
- del voto ottenuto nell'esame di cui sopra;
- della data di nascita più recente.

I candidati idonei che risultino collocati in graduatoria in posizione eccedente il numero dei posti disponibili saranno comunque considerati ai fini della sostituzione di eventuali candidati rinunciari.

Quanti avranno indicato un Paese di seconda scelta subordinata potranno essere recuperati per la copertura di eventuali posti vacanti in tali Paesi, nel rispetto dell'ordine che loro compete nella graduatoria di appartenenza.

Considerata l'attuale fase di transizione dal vecchio al nuovo Ordinamento universitario, eventuali situazioni particolari, non previste dal presente Avviso, verranno esaminate dalla Commissione di valutazione, per essere ricondotte al quadro generale.

Per la medesima ragione si fa riserva di ulteriori aggiornamenti nella procedura di valutazione a seguito dell'emergere di aspetti della procedura stessa non considerati in prima istanza.

Le graduatorie saranno pubblicate all'Albo del Ministero, previo avviso sul sito Internet www.istruzione.it. L'accesso agli atti sarà assicurato presso l'ufficio del responsabile del procedimento. Entro i 10 gg dalla pubblicazione della relativa graduatoria potranno essere presentati allo stesso ufficio eventuali reclami.

Non sarà data alcuna comunicazione ai candidati esclusi.

Le liste dei candidati selezionati, con la relativa documentazione, verranno proposte alle competenti Autorità dei Paesi interessati con cui verranno concordate le sedi di assegnazione e che provvederanno alla formalizzazione delle nomine. Al fine di raggiungere il massimo livello di compatibilità con le tipologie scolastiche degli Istituti di destinazione individuati dalle competenti Autorità estere, le sedi suddette saranno assegnate tenendo conto delle attitudini, delle esperienze ed, ove possibile, delle preferenze espresse dal candidato.

Le sedi di servizio proposte potranno essere situate in aree metropolitane, urbane o rurali.

Gli assistenti, ricevuta la nomina dall'Istituzione estera competente, dovranno comunicare con la massima tempestività l'accettazione o la rinuncia all'incarico, sia alla



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

**DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI
UFFICIO IV**

**stessa Istituzione estera, che al Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca –
Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione - Direzione Generale delle Relazioni
Internazionali – Ufficio IV - Viale Trastevere, n°76 - 00153 ROMA.**

In caso di disponibilità di posti sopraggiunte nel corso o dopo la conclusione della procedura di assegnazione, non si procederà, di norma a riconsiderare le assegnazioni già effettuate.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/90, è il Dr. Antonio De Gasperis, Dirigente dell'Ufficio IV della Direzione Generale per le Relazioni Internazionali.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

**DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI
UFFICIO IV**

5. INFORMAZIONI GENERALI SULL'ATTIVITA' DI ASSISTENTE DI LINGUA ITALIANA ALL'ESTERO

Gli assistenti svolgono la loro attività sotto la guida del docente straniero di lingua italiana al quale sono affiancati nelle istituzioni scolastiche straniere.

Essi debbono operare con disponibilità e spirito di iniziativa, nella consapevolezza che la qualità del lavoro svolto può fornire un piccolo ma significativo contributo alla promozione ed alla conoscenza della lingua e della cultura italiana nel Paese ospite.

L'attività degli assistenti comporta, di regola, un impegno scolastico della durata di 12 ore settimanali.

L'assistenza sanitaria è assicurata dal Paese in cui è svolta l'attività.

Non è prevista la corresponsione di assegni familiari.

Le spese di viaggio e di soggiorno all'estero sono a carico degli interessati.

L'attività di assistente di lingua italiana all'estero non dà titolo a valutazioni ai fini giuridici ed economici, né a trattamenti di carattere previdenziale.

I servizi prestati in qualità di "assistente di lingua", sia da personale italiano in scuole straniere sia da cittadini stranieri in scuole italiane, sono valutati come servizi di terza fascia nelle graduatorie di circolo e istituto per le supplenze nelle scuole statali (DM n. 103 del 4 giugno 2001 art.8).



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

**DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI
UFFICIO IV**

6. INFORMAZIONI SPECIFICHE RIGUARDANTI OGNI SINGOLO PAESE

AUSTRIA:

Il servizio di assistente di lingua italiana in Austria, generalmente, inizia il 1° ottobre e termina il 31 maggio.

I candidati dovranno indicare nella domanda i Bundesland e non le città di preferenza.

Agli assistenti viene erogato un compenso mensile di circa 1200 € (*somma riferita all'anno scolastico 2002/2003 - suscettibile di variazioni*).

L'Autorità austriaca che gestisce lo scambio di assistenti è il:

**Bundesministerium Für Bildung, Wissenschaft un Kultur
Abteilung III/D/17c
Internationale Austauschprogramme
A-1010 Wien, Concordiaplatz 1.**

BELGIO:

Il servizio di assistente di lingua italiana in Belgio, generalmente, inizia il 1° ottobre e termina il 31 maggio.

Agli assistenti viene erogato un compenso mensile di circa di € 727,08 (*somma riferita all'anno scolastico 2002/2003 – suscettibile di variazioni*).

L'autorità belga che gestisce lo scambio di assistenti di lingua è il:

**Commissariat Général aux Relations Internationales
de la Communauté Française de Belgique
65 Avenue–Louise - 1050 BRUXELLES**

FRANCIA:

Il servizio di assistente di lingua italiana in Francia avrà le seguenti durate:

- per coloro che saranno assegnati agli I.U.F.M. inizia il 1° ottobre e termina il 31 marzo;
- per coloro che saranno assegnati alle scuole secondarie di primo e secondo grado inizia il 1° ottobre e termina il 30 aprile;
- per coloro che saranno assegnati alle scuole elementari inizia il 15 settembre e termina il 15 giugno.

I candidati dovranno indicare nella domanda le Académie e non le città di preferenza.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

**DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI
UFFICIO IV**

Agli assistenti viene erogato un compenso mensile di circa 904 € (*somma riferita all'anno scolastico 2002/2003 - suscettibile di variazioni*).

L'autorità francese che gestisce lo scambio di assistenti di lingua è il:

**C.I.E.P. - Centre International des Etudes Pedagogiques
1, Avenue Léon Journault - 92311 SEVRES.**

IRLANDA:

Il servizio di assistente di lingua italiana in Irlanda inizia, generalmente, il 1° ottobre e termina il 31 maggio dell'anno successivo.

Agli assistenti di lingua italiana in Irlanda viene erogato un compenso mensile di circa € 735,00 (*somma riferita all'anno scolastico 2002/2003 - suscettibile di variazioni*).

L'autorità irlandese che gestisce lo scambio di assistenti di lingua è il:

**Dept. of Education and Science
Secondary Allocation Sections
Cornamaddy
Athlone
Co. Westmeath**

REGNO UNITO:

Il servizio di assistente di lingua italiana nel Regno Unito inizia in periodi diversi. In Inghilterra e Galles inizia il 1° ottobre (ma può essere richiesto da parte del Preside l'inizio anticipato al mese di settembre); in Scozia e Nord Irlanda invece inizia il 1° settembre.

Il servizio termina per tutti il 31 maggio.

I candidati dovranno indicare nella domanda il numero della Regione e non le città di preferenza.

Agli assistenti assegnati vengono erogati i seguenti compensi:

- Assistenti assegnati in Inghilterra, Galles ed Irlanda del Nord £716;
- “ “ in Scozia £855;
- Agli assistenti assegnati a Londra il compenso di £716 sarà aumentato di £172,50 se assegnati in zona centro, di £113,50 se assegnati in periferia e di £44 se assegnati in aree suburbane.

(*somme riferite all'anno scolastico 2002/2003 - suscettibili di variazioni*)..



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

**DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI
UFFICIO IV**

Le nomine degli assistenti saranno disposte direttamente dai Capi d'Istituto delle scuole britanniche.

A coloro che nella graduatoria risulteranno collocati in posizione utile per la nomina verrà richiesto di produrre i seguenti documenti:

- una lettera di presentazione rilasciata da un docente della propria Università;
- un apposito formulario, predisposto dalle Autorità britanniche, compilato in lingua inglese;
- un curriculum vitae, redatto in lingua inglese.

L'Autorità britannica che gestisce lo scambio di assistenti di lingua è il:

**The British Council
Language Assistants Team
Education and Training Group
10 Spring Gardens - LONDON SW1A 2BN.**

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

Il servizio di assistente di lingua italiana nella Repubblica Federale di Germania, generalmente, inizia il 1° ottobre e termina il 31 maggio dell'anno successivo.

Agli assistenti viene erogato un compenso mensile di circa 703 € (*somma riferita all'anno scolastico 2002/2003 - suscettibile di variazioni*) Viene, inoltre, stipulata per gli assistenti di lingua italiana una assicurazione malattie, infortuni e responsabilità civile da parte dell'autorità tedesca che gestisce il programma .

I candidati dovranno indicare nella domanda i Länder e non le città di preferenza.

A coloro che nella graduatoria risulteranno collocati in posizione utile per la nomina verrà richiesto di produrre due lettere di presentazione rilasciate da docenti della propria Università, nonché di compilare un apposito modulo in lingua tedesca.

L'Autorità tedesca che gestisce lo scambio di assistenti è il:

**Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder
in der Bundesrepublik Deutschland - Pädagogischer Austauschdienst. Ufficio VB,
Nassestrasse 8, Postfach 2240, D-53102 Bonn, Germania.**



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

**DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI
UFFICIO IV**

SPAGNA:

Il servizio di assistente di lingua italiana in, che inizia solitamente con un certo ritardo rispetto all'inizio dell'anno scolastico, decorre, generalmente dal 1° ottobre per un periodo di 8 mesi.

Agli assistenti viene erogato un compenso mensile di circa 631 € (*somma riferita all'anno scolastico 2002/2003 - suscettibile di variazioni*).

L'autorità spagnola che gestisce lo scambio di assistenti di lingua è il:

**Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte
Àrea de Relaciones Bilaterales
Paseo del Prado, 28 - 2ª Planta - 28071 MADRID.**

Ulteriori informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti al:

Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione
Direzione Generale per le Relazioni Internazionali – Ufficio IV
Viale Trastevere, n°76 - 00153 ROMA

Tel.: 06 5849 2276 – 06 5849 3379 - 0658492427 **Fax:** 06 5849 2276 - 06 5849 2371
Indirizzo e-mail : assistentilingua@istruzione.it

Al presente Avviso per la selezione di assistenti di lingua italiana all'estero verrà data diffusione tramite la pubblicazione sui siti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (www.istruzione.it - www.miur.it), tramite le segreterie delle Università e tramite le agenzie informative collegate agli organi di stampa e televisivi.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr Antonio Giunta La Spada